

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Adottato ai sensi del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e CM 3602/2008)

Art. 1

Premessa

1.1 Il Centro Salesiano “Don Bosco” con il presente Regolamento, previsto dall’art. 4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo di Istituto* e nel *Regolamento di Istituto per allievi*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007 e CM 3602/2008*.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Art. 2

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo e di collaborazione didattica e educativa, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell’ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai doveri di cui all’art.3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, e al *Regolamento di Istituto per gli allievi* allegato al Piano dell’Offerta Formativa, sempre disponibile online sul sito della scuola.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

- a. Violazione delle disposizioni del *Regolamento di Istituto* e delle norme di sicurezza;
- b. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- c. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- d. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell’attività didattica;
- e. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- f. Alterazione di documenti scolastici: libretto personale, valutazioni di profitto, giustificazioni, ecc.;
- g. Diffusione di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyberbullismo;

2.3 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari legati all'uso degli strumenti digitali e alla frequenza dell'attività didattica a distanza, anche in riferimento al regolamento sul Cyberbullismo e alla Didattica Digitale Integrata:

- a. registrare e diffondere, in tutto o in parte, le lezioni in streaming, quando non espressamente previsto dall'attività didattica e comunque sempre dietro esplicita autorizzazione degli insegnanti;
- b. diffondere in qualsiasi forma materiale inappropriato (trasmettere qualsiasi tipo di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
- c. utilizzare in modo improprio le piattaforme in uso per la didattica, anche contribuendo all'ingresso di persone non autorizzate e/o estranee all'Istituto;
- d. durante le attività didattiche in streaming generare situazioni di disturbo o tenere comportamenti scorretti nei confronti dei docenti o dei compagni o che impediscano il regolare e proficuo svolgimento della lezione;
- e. interferire, danneggiare o distruggere il lavoro o i materiali condivisi con altri utenti;
- f. relativamente alla didattica asincrona: reiterato mancato svolgimento delle attività programmate e abituale mancato rispetto delle indicazioni fornite dal docente (scadenze, modalità di consegna, formati dei documenti, ecc.).
- g. assentarsi e/o disconnettersi ingiustificatamente dalle dirette streaming programmate dai docenti;
- h. tenere un comportamento scorretto durante le prove orali e scritte;
- i. non attenersi alle disposizioni del docente in merito alla gestione della telecamera e del microfono durante le attività in streaming;

Art. 3

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a. richiamo verbale a cura del Docente, con eventuale annotazione a registro elettronico;
- b. richiamo verbale, a cura del Consigliere, con eventuale annotazione sul Libretto scolastico personale.
- c. convocazione dei genitori da parte del Consigliere;
- d. convocazione in Presidenza dell'allievo accompagnato dai genitori;
- e. sospensione dalle lezioni, anche per singole discipline, con obbligo di permanenza a scuola; nel caso di didattica a distanza sincrona, sospensione dalle lezioni in streaming;
- f. sospensione dalle lezioni in presenza, con obbligo di presenza a scuola o con allontanamento dalla comunità scolastica, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari;
- g. sospensione da tutte le eventuali attività didattiche a distanza (sincrone e asincrone) da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari;
- h. sanzioni più gravi per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007.

Art.4

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

4.1 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al responsabile dei gesti sanzionati la possibilità di ravvedimento;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.2 Le sanzioni disciplinari, tranne casi previsti dal Regolamento di Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.3 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.4 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta e, per le classi del triennio, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

4.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta e, ovviamente, nell'indicatore disciplinare, come regolamentato dal documento sulla valutazione.

4.6 I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute; la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia attraverso il Libretto scolastico personale.

Art. 5

Organi competenti per le sanzioni

5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- quelli relativi alle lettere a), b), c) sono di competenza rispettivamente dei Docenti e/o del Consigliere scolastico;
- quelli di cui alla lettera d), e) sono di competenza del Coordinatore delle attività didattiche;
- quelli di cui alla lettera f), g) sono di competenza del Consiglio di classe presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche o, in caso di urgenza, del Consiglio della CEP con la partecipazione del coordinatore di classe ed, eventualmente, di Docenti della classe;

- quelli di cui alla lettera g) sono adottati dal Consiglio della CEP con la obbligatoria partecipazione del Coordinatore di classe e di un rappresentante dei genitori ed uno degli studenti, nominati in seno al Consiglio di Istituto.

5.2 Il Coordinatore delle attività didattiche è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni espresse dall'allievo in causa.

Art. 6

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.

Essa è avviata dal Docente o dai responsabili della scuola.

6.2 Nei casi di competenza del Consiglio di classe, di cui all'art. 3 f), g) il Coordinatore dell'attività didattica invita prima l'allievo a esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato alla famiglia tramite Libretto scolastico personale e/o comunicazione telefonica.

Nei casi di cui all'art. 3 g) si seguirà il medesimo procedimento, con quanto richiesto dalla vigente normativa in relazione ai profili di gravità.

Art. 7

Ricorsi e Organo di garanzia

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 249. Nei casi di particolare gravità e a tutela della comunità scolastica, la sanzione potrà divenire esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Coordinatore delle attività didattiche che lo presiede e designa il Segretario, dal Consigliere scolastico di settore, da un Docente, da un genitore del Consiglio di Istituto, da uno studente facente parte del Consiglio di Istituto e designato dai rappresentanti eletti delle classi del Triennio.

Treviglio, 08 settembre 2021

Il Coordinatore delle attività didattiche e educative
Prof. Don Massimo Massironi